

Concorso

INPS 2026

49

Dirigenti di
seconda fascia

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**
per **tutte le prove**

- di **farne propaganda** (*libertà di propaganda o di proselitismo*);
- di **esercitarne in privato o in pubblico il culto**, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (*libertà di esercizio del culto*).

La libertà di religione ricomprende (in negativo) quella di **non essere costretti a professare** una fede religiosa, a farne propaganda, a esercitare alcun culto, nonché quella di non essere credenti.

12. Il diritto alla salute

Il **diritto alla salute**, l'unico diritto che la Costituzione definisce espressamente come *fondamentale*, è tutelato dall'art. 32, co. 1, Cost., che lo rappresenta come *"diritto dell'individuo e interesse della collettività"*. In quanto **diritto sociale**, il diritto alla salute si traduce nella pretesa del singolo rispetto allo Stato a ricevere trattamenti sanitari. In tale dimensione, il diritto alla salute assume un *contenuto prevalentemente pretensivo*, come pretesa ad es. ad ottenere un determinato livello di prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale. Sotto tale profilo, il diritto alla salute, *sub specie* di diritto all'assistenza sanitaria, può essere esercitato nei confronti dei soggetti pubblici e privati preposti all'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Non si tratta di un **diritto assoluto**: al di fuori della garanzia minima delle cure gratuite agli indigenti, il diritto ai trattamenti sanitari è garantito compatibilmente con le disponibilità organizzative e finanziarie dello Stato. È possibile, perciò, che tali prestazioni possano essere gratuite o essere a totale o parziale carico del destinatario.

► 12.1. Diritto a non essere curato e trattamenti sanitari obbligatori

Il diritto alla salute riconosciuto dall'art. 32 Cost. presenta anche un contenuto a carattere *oppositivo* (anziché *pretensivo*): è il diritto, questo **assoluto**, a non subire lesioni della propria integrità fisica.

Lo stesso art. 32, al comma 2, dispone che *"nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge"* (cd. diritto a non essere curato): è quindi riconosciuta e tutelata la *libertà dell'individuo di rifiutare qualsiasi trattamento sanitario* che non sia imposto dalla legge.

Solo eccezionalmente la legge può imporre ai singoli, a tutela della salute collettiva, **trattamenti sanitari obbligatori** (es., i trattamenti relativi alle malattie infettive e contagiose, le vaccinazioni obbligatorie). In ogni caso, deve essere rispettato il limite irriducibile del *"rispetto della persona umana"*.

► 12.1.1. Autodeterminazione terapeutica e cure di sostegno vitale

Valorizzando il principio dettato dall'art. 32, co. 2., Cost. è stato negli ultimi anni sempre più sostenuto che ciascuno abbia il *diritto di rifiutare qualsiasi cura*, anche quella c.d. di *sostegno vitale*, necessaria, cioè, ad assicurare il mantenimento in vita. Si pensi al caso dei testimoni di Geova che rifiutano le trasfusioni di sangue anche quando indispensabili per evitare la morte oppure a chi rifiuta la prosecuzione di un trattamento terapeutico che lo tiene in vita.

► 12.1.2. Il testamento biologico

Il legislatore è intervenuto, al riguardo, con legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*), prevedendo in sintesi che:

- ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può *rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario* indicato dal medico per la sua patologia – o singoli atti del trattamento stesso –, nonché *revocare* in qualsiasi momento il *consenso* prestato, *anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi comprese la nutrizione e l'idratazione artificiali*;
- il *medico è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare* il trattamento sanitario ed è pertanto *esente da ogni responsabilità civile o penale*;
- ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può, *in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi*, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di

trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali (cd. *disposizioni anticipate di trattamento-DAT*).

Il diritto a rifiutare le cure ricomprende il diritto al suicidio assistito?

Il **diritto di rifiutare le cure** ricomprende anche la pretesa di chi – affetto da *patologia irreversibile*, fonte di sofferenze ritenute intollerabili – intende por fine a tale condizione, non semplicemente con l'interruzione del trattamento terapeutico in atto (per es. staccando la presa al respiratore artificiale, c.d. *eutanasia passiva*), ma mediante un intervento di c.d. **suicidio assistito**, ossia ottenendo assistenza volta a consentirgli, per esempio, di ingerire una sostanza letale (c.d. *eutanasia attiva*)? E chi lo assiste o aiuta può essere chiamato a rispondere del reato di aiuto al suicidio previsto dall'art. 580 del Codice penale?

Ad oggi, il nostro ordinamento **non riconosce il diritto a morire** e l'eutanasia è ritenuta una pratica illegale. Con sentenza **22 novembre 2019, n. 242**, la Corte costituzionale, intervenendo con riguardo al caso del dj Fabo nel processo a carico di Marco Cappato, ha tuttavia dichiarato l'**illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.** «*nella parte in cui non esclude la punibilità di chi ... agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente*».

13. Il diritto all'istruzione

L'art. 34 Cost. tutela il **diritto allo studio**, così garantendo da un lato la **libertà di scelta della scuola**, dall'altro, il **diritto a ricevere un insegnamento** e a fruire delle relative prestazioni nel tipo di scuola prescelta. Nello statuire che **"la scuola è aperta a tutti"**, l'art. 34, co. 1 Cost. riconosce in via generale l'istruzione come **diritto di tutti i cittadini**.

Le successive disposizioni contenute nell'art. 34 Cost. garantiscono l'**effettività del diritto all'istruzione**:

- nel comma 2 dell'art. 34 Cost. l'effettività dell'**istruzione dell'obbligo** è garantita dalla sua **gratuità** (*"L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita"*);
- nei successivi commi 3 e 4 l'effettività dell'**istruzione superiore**, sino *"ai gradi più alti degli studi"*, è garantita anche a chi, *capace e meritevole*, sia privo di mezzi, mediante *borse di studio, assegni alle famiglie* ed altre *provvidenze pubbliche*, attribuite per *concorso*. Viene così garantito il principio di **uguaglianza sostanziale**.

► 13.1. Scuole pubbliche e libertà di insegnamento

Per garantire il diritto allo studio, lo Stato istituisce, regola, organizza e finanzia un *sistema di scuole pubbliche*, senza tuttavia utilizzarlo per veicolare una *cultura di Stato*.

La Costituzione, infatti, assicura la **libertà d'insegnamento** (c.d. *libertà nella scuola*), garantendo al docente piena autonomia circa gli indirizzi e gli orientamenti culturali da elaborare o da seguire, pur nell'ambito dei comuni programmi.

Inoltre, l'art. 33, ult. co., Cost. assicura alle **istituzioni di alta cultura, università ed accademie** il diritto di darsi **ordinamenti autonomi** nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, attraverso la **potestà statutaria** riconosciuta dal legislatore a garanzia dell'**autonomia universitaria**.

► 13.2. Libertà della scuola: le scuole private

Accanto alle scuole pubbliche, peraltro, operano **scuole private**.

L'art. 33, co. 3, Cost., infatti, enuncia il principio del **pluralismo scolastico**, prevedendo che *i privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione* (c.d. *libertà della scuola*).

Il principio implica la coesistenza di **scuole statali per tutti gli ordini e gradi** (art. 33, co. 2) accanto a **scuole ed istituti di educazione**, istituiti *“senza oneri per lo Stato”* da **enti e privati** (art. 33, co. 3). Gli istituti privati, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 33, possono, con legge, essere **parificati** a quelli statali. D'altro canto, l'esigenza di fornire agli studenti degli istituti cd. parificati un'adeguata istruzione (analoga a quella degli studenti di istituti statali) è presa in considerazione dalla Costituzione, laddove impone che le scuole non statali dell'obbligo assicurino *un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali* (art. 33, co. 4), oltre che prescrivendo *un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale* (art. 33, co. 5).

14. I limiti ai diritti economici

Il passaggio dallo Stato liberale allo *Stato sociale* ha per effetto l'introduzione di limiti all'esercizio dei diritti di libertà economica, pure certo riconosciuti e garantiti. Pur garantendo il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica privata, la Costituzione prevede, infatti, che l'uno e l'altra possano essere sottoposti a **limiti**, laddove necessari o utili per garantire che il relativo esercizio sia compatibile con l'interesse sociale o che non procuri danni.

► 14.1. I diritti dei lavoratori

Un primo gruppo di limiti frapposti nell'interesse dei lavoratori alla libertà del datore di lavoro di organizzare e gestire l'attività economica riguarda la **disciplina del rapporto di lavoro**.

Sul punto, l'art. 36 Co. 1 Cost. prevede, innanzitutto, che il lavoratore ha diritto ad una **retribuzione proporzionata** alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La Costituzione limita la libertà del datore di lavoro anche con riferimento ai **contenuti della prestazione** che può pretendere dal lavoratore. Lo stesso art. 36 ai co. 2 e 3 dispone, infatti, che la **durata massima della giornata lavorativa** è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al **riposo settimanale** e a **ferie annuali** retribuite e non può rinunziarvi.

Il successivo art. 37 Cost. introduce il **divieto di discriminazioni a danno delle donne e dei minori**, imponendo allo stesso tempo una particolare tutela per la lavoratrice madre.

La disposizione prosegue, ai co. 2 e 3, con la previsione dell'impegno della Repubblica ad assicurare con *“norme speciali”* la **tutela del lavoro dei minori**, ai quali è riconosciuto il diritto, a parità di lavoro, alla parità di retribuzione. È inoltre rimesso alla legge il compito di stabilire il *limite minimo di età per il lavoro salariato* (fissato, dalla l. n. 977 del 1967, al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria).

► 14.1.1. Gli strumenti di tutela dei diritti dei lavoratori

La Costituzione riconosce ai lavoratori anche degli strumenti, collettivi e individuali, di difesa delle proprie ragioni.

A. I diritti sindacali

Quanto agli strumenti collettivi, l'art. 39 Cost. afferma che *“l'organizzazione sindacale è libera”*.

Il **sindacato** è una libera organizzazione di lavoratori (subordinati o indipendenti) o di **datori di lavoro** avente come fine la tutela degli interessi collettivi degli associati.

È quindi costituzionalmente tutelato il diritto dei singoli di:

- **associarsi o di non associarsi** in sindacati;
- **scegliere** a quale sindacato associarsi;
- **recedere**, una volta iscritti, qualora lo ritengano opportuno.

La tutela di tali diritti è stata ulteriormente rafforzata con l'approvazione della l. n. 300 del 1970, il cd. **Statuto dei lavoratori**, intervenuto a garantire a tutti i lavoratori la *libertà di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro* (art. 14), reprimendo nel contempo la *condotta antisindacale del datore di lavoro*.

B. Sindacati e contratti collettivi di lavoro